

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

ART. 1 - Smaltimento delle acque di scarico.

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del presente regolamento.

Si considerano acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile.

Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, fontane ecc. comunque provenienti dall'interno dell'immobile.

ART. 2 - Immissioni nella fognatura pubblica.

Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere, agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come previsto dal presente articolo. L'allacciamento della rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a. per gli edifici situati non oltre 100 metri dal collettore pubblico;
- b. per i condomini o complessi di edifici contigui e non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 1.500 mc. situati a non oltre 200 metri dai predetti collettori;
- c. per gli alberghi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera b).

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati.

Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni della Legge Provinciale 18.11.1978 n. 47 e successive integrazioni e modifiche e le prescrizioni del successivo art. 15.

ART. 3 - Scarichi vietati.

E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose che possano danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione. Chiunque sia autore del danno, nei confronti dell'Amministrazione è responsabile il proprietario dell'edificio da cui provengono gli scarichi nocivi. Lo scarico di allevamenti

zootecnici considerati scarichi civili ai sensi dell'art. 13 b) della L.P. 18.11.1978 n. 47 e successive integrazioni e modifiche, dovrà essere autorizzato di volta in volta.

ART. 4 - Scarichi industriali.

Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dalla Legge Provinciale 18.11.1978 n. 47.

ART. 5 - Pre-trattamento delle acque nere civili.

Le acque nere provenienti da ospedali, case di cura e da altri complessi analoghi, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un trattamento preventivo di disinfezione. L'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata dopo sentito il parere del Medico Provinciale.

Le fosse biologiche a tenuta degli insediamenti civili esistenti potranno essere mantenute in esercizio solo fino a quando l'Amministrazione Comunale non deciderà, per motivi tecnici, la loro eliminazione dal circuito di scarico. In questo caso il proprietario dell'immobile, previo invito rivolto dall'Amministrazione, dovrà provvedere a sua cura a spese, all'esecuzione dei lavori necessari per il collegamento diretto alla rete comunale senza che lo scarico passi pertanto attraverso la stessa fossa biologica.

ART. 6 - Scarichi a livello inferiore della strada.

L'Amministrazione Comunale pur autorizzando l'allacciamento di questi tipi di scarico, con i necessari accorgimenti (sollevamento), dovrà comunque e sempre rimanere sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile o a terzi per effetto di rigurgiti o mancato funzionamento delle apparecchiature.

ART. 7 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura.

Il Sindaco, con avviso pubblico dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i proprietari, obbligati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, a presentare domanda di allacciamento della rete di fognatura comunale ed a eseguire i lavori contemporaneamente alla posa in opera della rete pubblica nel tratto dove è previsto l'allacciamento privato, comunque, a discrezione degli Uffici Comunali, potranno essere fatti solo i tratti interessanti la proprietà comunale rimandando i lavori sul suolo privato all'effettiva entrata in funzione della fognatura. Per gli adempimenti il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo proprietario, ingiungendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i 6 mesi.

./..

ART. 8 - Esecuzione d'ufficio.

Quando siano trascorsi i termini fissati dall'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere a totale spesa dei proprietari inadempienti. Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori. Qualora l'obbligato non dovesse poi, entro i termini fissati dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali.

ART. 9 - Divieto di fare opere senza permesso.

Nessuno può realizzare qualunque tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia bianca che nera, senza il permesso dell'Amministrazione e ciò anche se i lavori vengono imposti con ordinanza pubblica o ingiunzione privata.

ART. 10 - Procedura per l'allacciamento.

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ogni proprietario di immobile deve fare domanda redatto su apposito modulo reso legale con marca da bollo indirizzato al Sindaco del Comune. Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia i seguenti elaborati:

1. estratto di mappa in scala 1 : 1440 con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
2. schema possibilmente in planimetria 1: 200 dell'impianto fognario - dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile - interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni :
 - a. percorso della fognatura esistente e punto d'innesto;
 - b. percorso della nuova fognatura e punto di innesto nella fognatura pubblica;
 - c. lunghezza delle nuove tubazioni di raccordo;
 - d. diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
3. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali costituenti il sifone di controllo e di garanzia di corretto funzionamento del sistema fognario;
4. la ricevuta del versamento di una cauzione, la cui entità sarà fissata dall'Amministrazione comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza alle disposizioni fissate;

5. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire.

I progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alle "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e di depurazione" emanate dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento e riportate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.

Gli elaborati di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 saranno realizzati a cura dell'Amministrazione comunale che incaricherà un apposito tecnico al quale i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni necessarie. I relativi lavori dovranno comunque essere eseguiti con i materiali e secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico comunale, cui spetta la sorveglianza sulla corretta esecuzione delle opere.

ART. 11 - Rilascio dell'autorizzazione.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo verifica da parte dell'Ufficio Comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

L'autorizzazione vale esclusivamente per l'allacciamento dell'edificio risultante dagli elaborati presentati al Comune; nel caso di modifiche o ampliamenti dell'impianto deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

ART. 12 - Modalità degli allacciamenti.

Ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque bianche ed una tubazione per quelle nere, salvo che per ragioni tecniche, da valutare di volta in volta, si rendano necessari allacciamenti plurimi.

Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite con tubazioni di materiale idoneo e con diametro sempre inferiore a quello del collettore comunale. Se quest'ultimo è in gres ceramico, l'allacciamento dovrà necessariamente essere fatto mediante gli appositi pezzi speciali ad y.

Per gli edifici situati al di fuori del nucleo abitato principale o comunque per quelli indicati di volta in volta dall'Ufficio Comunale, lo scarico delle acque bianche può essere a dispersione nel sottosuolo o direttamente in acque superficiali.

I tratti di allacciamento privato sottostanti strade comunali dovranno comunque essere realizzati in gres ceramico. Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi neri nel collettore comunale, e per quanto possibile all'interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente i pezzi speciali costituenti il sifone per il controllo e la garanzia di corretto funzionamento delle reti.

Tutti gli scavi eseguiti per la realizzazione degli allacciamenti non potranno essere reinterrati se non previo sopralluogo di verifica da parte dell'Ufficio Comunale.

ART. 13 - PROPRIETA' DELLE OPERE.

Le opere di allacciamento privato seppure realizzato a totali cure e spese del proprietario dello stabile, rimangono di proprietà comunale per la parte ricadente su suolo pubblico e di proprietà privata per la parte rimanente.

L'Amministrazione comunale ed il privato proprietario hanno l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la parte di proprietà.

ART. 14 - Canone di utenza.

A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun proprietario è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto. Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dall'Amministrazione comunale con le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

ART. 15 - Scarichi provvisori.

Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da fabbricati civili che non sono allacciati alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corpi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a tenuta stagna dimensionata in base a 6 mc. di fossa ogni 100 mc. di edificio. Lo scarico delle fosse stagne dovrà essere effettuato seguendo le istruzioni impartite di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta.

Essendo prevista la depurazione biologica delle acque reflue allontanate mediante la nuova fognatura nera, all'atto, del nuovo allacciamento, da parte del proprietario, le fosse biologiche eventualmente esistenti devono essere riempite di materiale arido, e quindi eliminate nelle loro funzioni, in quanto darebbero luogo a fenomeni di settinazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento del depuratore stesso.

ART. 16 - Disposizioni transitorie.

Tutti i proprietari di edifici che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco all'allacciamento dello scarico privato alla rete comunale, dovranno seguire la stessa prassi indicata all'art. 10 per ottenere detta autorizzazione in sanatoria.

ART. 17 - Diritto di passaggio attraverso proprietà private.

Quando le condotte non possono altrimenti eseguirsi, senza eccessivo dispendio e disagio, che attraverso la proprietà altrui, per il rilascio della concessione di passaggio temporaneo di operai per mettere in opera la fognatura stessa, si farà riferimento alle procedure indicate dal Codice Civile.

ART. 18 - Sanzioni amministrative.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 e da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti con il presente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale nonché della Legge 3.5.1967 n. 317, con una sanzione amministrativa fino a L. 200.000.=

Quando il fatto illecito abbia arrecato danno all'Amministrazione od a terzi, non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemente al disposto dell'art. 107 ultimo comma del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e dell'art. 5 ultimo comma della Legge 3.5.1967 n. 317.

ART. 19 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'albo pretorio.

=====

TIPO DI ALLACCIAMENTO DI POGNATURA

NERA PRIVATA ALLA RETE COMUNALE.

PER CAMERETTE DI ISPEZIONE CON FONDO
CAMERETTA OLTRE CM 100.

COLLETTORE COMUNALE →

H OLTRE CM 100


LIMITE DI PROPRIETA' →

ISPEZIONE A 45° CON TAPPO E FERMA-
TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA
SIFONE TIPO FIRENZE CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA

ISPEZIONE A SQUADRA CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA

TUBI E PEZZI SPECIALI IN GRES, AMIAN-
TO CEMENTO O RESINA Ø MINIMO 150 mm.
(INTERNO).

Camere d'ispezione delle dimen-
sioni interne di cm. 160x80, munita
di chiusura da cm. 50x70 in ghisa o
acciaio.
(spessore piedritti e platea cm. 20-
soletta cm. 15).



TIPO DI ALLACCIAMENTO DI POGNATURA NERA
PRIVATA ALLA RETE COMUNALE PER CAMERETTE
DI ISPEZIONE CON FONDO CAMERETTA FINO A
CM 100.

COLLETTORE COMUNALE

LIMITE DI PROPRIETA'


ISPEZIONE A 45° CON TAPPO E FERMA-
TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.

SIFONE TIPO FIRENZE CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA

ISPEZIONE A SQUADRA CON TAPPO E
FERMATAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA


TUBI E FEZZI SPECIALI IN GRES, AMIAN-
TO CEMENTO O RESINA ϕ MINIMO 150 mm.

(INTERNO)



Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 29.04.1987

con deliberazione N. 23




Il Sindaco
Cattani Giorgio

Il Segretario
Rossi dr. Giorgio

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 48 del T.U. 24 aprile 1980,
n. 577, per otto giorni consecutivi dal 05.05.1987

al 13.05.1987 con/senza opposizioni.

Campodenno addi 05.05.1987



Il Segretario
Rossi dr. Giorgio


GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. Trento,

Publicato, a termini dell'art. 48 del T.U. 24 aprile 1980, n. 577, per quin-
dici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella

Segreteria comunale dal 3/9/82 al 19/9/82

Campodenno addi 20/9/82



Il Segretario